

# RICHIESTA INVIO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL' OCCUPAZIONE.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
Della ditta \_\_\_\_\_ P.IVA: \_\_\_\_\_

Chiede allo Studio Associato Zinno di impegnarsi alla trasmissione telematica dei modelli per l'ottenimento del credito di imposta per l'incremento occupazionale previsti dalla Finanziaria 2008 (La legge n. 244/2007 ai commi 539 e ss) le cui condizioni si riepilogano nella scheda 1.

Il Richiedente è consapevole che lo Studio Associato Zinno si impegnerà esclusivamente all' invio telematico delle domande e che pertanto non lo si riterrà in alcun caso responsabile per l'eventuale decadenza e/o revoca dal diritto al credito in esame.

## Scheda 1. - Riepilogo Condizioni del Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione:

**Ambito territoriale:** Aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, par. 3, lett. a) e c) del Trattato che istituisce la Comunità europea

**Misura dell'incentivo:** Credito d'imposta di € 333,00 mensili per ciascun lavoratore agevolabile assunto, elevati a € 416,00 per le donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato, di cui all'art. 2, lett. f), reg.to (Ce) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002. Per i lavoratori part time il beneficio spetta in misura proporzionale alle ore lavorate rispetto a quelle del Ccnl

**A chi si rivolge:** Ai «datori di lavoro» che nel solo 2008, incrementano il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato. L'incremento occupazionale va verificato mensilmente mettendo a confronto il numero dei lavoratori presenti alla fine di ogni mese del periodo agevolato, con la media dei lavoratori occupati nel periodo d'imposta 1/1/2007 - 31/12/2007 a contratto a tempo indeterminato. L'incremento occupazionale va calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1/1/2008, ogni dipendente assunto costituisce incremento di occupazione. Sono esclusi i datori di lavoro che hanno effettuato diminuzioni dell'organico nel periodo 1° novembre 2007 - 31 dicembre 2007, con l'unica eccezione del pensionamento, collocamento a riposo, dimissioni volontarie e licenziamenti per giusta causa.

**Efficacia temporale:** Fino al 2010

**Modalità di utilizzo:** Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il Mod. F24

**Tipologia di assunzioni incentivate:** I lavoratori devono essere:

- . di prima occupazione;
  - . disoccupati (non devono essere dimissionari);
  - . in procinto di perdere il posto di lavoro (es: cassintegrati; lavoratori coinvolti in procedure di riduzione di personale/mobilità);
  - . portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
  - . lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'art. 2, lett. f), punto XI), del reg.to (Ce) n. 2204/2002 della Commissione.
- I soci lavoratori di società cooperativa sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Il credito è comunque concesso nel rispetto delle condizioni e limiti di cui al regolamento comunitario n. 2204/2002
- (Non sono incentivate le conversioni a tempo indeterminato di contratti a termine anche a contenuto formativo)

**Condizioni:** . Rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;  
. rispetto dei Ccnl per tutti i dipendenti, anche non destinatari dell'agevolazione;  
. il datore di lavoro non deve aver ridotto l'organico nel periodo 1/11/2007 - 31/12/2007, con eccezione del licenziamento per: limiti di età pensionabile, collocamento a riposo, dimissioni volontarie e licenziamento per giusta causa;  
. nel caso di impresa subentrante a un'altra nella gestione di un servizio, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita

**Decadenza:** Il datore di lavoro decade dal beneficio se:

- a) non ha fatto occupazione aggiuntiva complessiva, con verifica a fine anno rispetto alla media degli occupati nel periodo 1/1/2007 - 31/12/2007, compresi i lavoratori a termine e con contratto a contenuto formativo;
  - b) i nuovi posti di lavoro creati non sono conservati per almeno tre anni (due anni nelle piccole e medie imprese);
  - c) siano accertate definitivamente violazioni non formali in materia fiscale e contributiva e per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a € 5.000, ovvero violazioni alla normativa in materia di sicurezza ovvero siano emanati provvedimenti definitivi di condotta antisindacale. Il recupero delle somme avviene dalla data di accertamento definitivo della violazione
  - d) non comunica telematicamente dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 il rispetto delle condizioni di cui al punto a) con l'indicazione della eventuale minor quota di credito spettante (in mancanza di tale comunicazione si considera non verificata la condizione di cui al punto a)).
- Effetti della decadenza:** per i punti a) e d) la decadenza comporta il divieto di fruizione del beneficio a partire dall'anno successivo a quello di rivelazione della differenza, per i punti b) e c) la decadenza comporta il divieto di fruizione del beneficio ed in più il recupero del credito già utilizzato con applicazione di sanzioni ed interessi (trattasi di revoca).

**Natura del beneficio:** Ai fini fiscali non concorre alla formazione della base imponibile Irap e al reddito complessivo ai fini irpef

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Allegati: Documento di riconoscimento